ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 1

Denominazione dell'Albo

L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", e' disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-1-denominazione-dell-albo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it